



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I

delibera n. 1718/2022

Il Consiglio nella seduta del **06.12.2022**, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere **P. MASTROBERARDINO**;

richiamata la **delibera del 14 dicembre 2021, n. 1599** con la quale è stata approvata la **Risoluzione n. 3/2021** *“Risoluzione sulla determinazione dei carichi esigibili e del numero sezioni utili allo smaltimento delle sopravvenienze e di adeguata percentuale dei carichi pendenti, ai fini delle richieste di applicazione da altra sede e come riferimento per la redazione dei Piani di gestione da parte di Presidenti delle Commissioni Tributarie”*

richiamata la **delibera del 15 novembre 2022, n. 1158** con la quale il Consiglio ha approvato l’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti nella carica di giudice, utilizzabili per i fini di cui all’articolo 1, comma. 5, della Legge 31.08.2022, n. 130, individuati tenendo conto del carico medio delle sopravvenienze presso le sedi delle Corti di Giustizia Tributaria, calcolato sul quinquennio 2016 - 2022, escludendo il 2020 e 2021 perché non rilevanti a causa della significativa incidenza negativa della pandemia da COVID-19, e con proiezione al 31 dicembre 2022 per i dati di tale annualità rilevati al 6 novembre 2022;

tenuto conto che si rende necessario procedere all’aggiornamento delle tabelle allegate alla richiamata Risoluzione n. 3/2021 sulla base dei medesimi valori utilizzati per la definizione dei dati di cui alla citata delibera n. 1158/2022;

rilevato che, per effetto dei tempi tecnici necessari all’espletamento ed alla immissione in servizio di magistrati tributari professionali previsti dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, a seguito della effettuazione della opzione dalle altre magistrature e del primo concorso esterno, la incidenza del carico di lavoro smaltibile con la loro presenza possa divenire significativo non prima del 1 gennaio 2024, per cui si ritiene di adottare la presente risoluzione considerando le Corti di Giustizia Tributaria come composte dai soli giudici onorari, e rinviando al dicembre 2023 la sua integrazione mediante disposizioni che tengano conto del possibile inserimento nei collegi giudicanti dei magistrati tributari.

ritenuto che la nuova articolazione delle sezioni introdotta dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, con n. 1 PS, n. 1 VPS e non meno di due giudici tributari o magistrati tributari per ognuna di esse, durante la fase transitoria di applicazione della riforma non comporti la necessità di una sua rigida applicazione e che possa essere tenuta in considerazione per la definizione degli organici nelle Corti di Giustizia Tributaria unicamente alla costituzione di esse con i magistrati professionali;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ritenuto, inoltre, che gli effetti della introduzione della figura del giudice monocratico potranno essere valutati solo dopo almeno il primo anno di lavoro svolto da essi e che, pertanto, le tabelle allegate alla presente risoluzione non ne tengono conto;

considerato che la legge 31 agosto 2022, n. 130 ha abrogato gli articoli della norma che, a seguito della riduzione di una quota dei ricorsi pendenti nell'anno precedente di almeno il 10%, consentivano l'accesso per i componenti delle sedi giudiziarie ai proventi derivanti dal CUT come maggiorazione del compenso variabile ad essi riconosciuto per ogni sentenza depositata e che, quindi, tale parametro non può più essere utilizzato nelle tabelle di calcolo allegate alla presente risoluzione;

ritenuto che per la definizione dei dati delle tabelle allegate alla presente risoluzione il parametro minimo inderogabile rimanga il rendimento minimo che ogni Corte di Giustizia Tributaria deve tendere a realizzare su base annua, coincidente con la definizione delle sopravvenienze, e che, dall'esame dei piani di gestione trasmessi per l'anno 2022, confermando che il carico esigibile individuale si identifica con il numero massimo di definizioni annue che può essere richiesto a ciascun giudice, quantità pur sempre derogabile con il consenso di quest'ultimo; conseguentemente tale carico ben può essere annualmente fissato nel Piano di gestione in misura inferiore, ove le concrete situazioni lo consentano;

ritenuto, conseguentemente, che per la funzione alla quale è sotteso, il carico esigibile massimo individuale non può essere stabilito in base alla "media" delle definizioni di tutte le Corti di Giustizia Tributaria, ma, costituendo il frutto di una stima della possibilità di lavoro dei giudici tributari, deve essere ragionevolmente determinato tenendo conto, per il periodo d'anno ricordato dell'anno 2023, della natura onoraria dei componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria ed altresì in maniera da risultare coerente e compatibile con l'esigenza di consentire una soddisfacente risposta giurisdizionale alle esigenze del contenzioso tributario esso, infine, deve essere differenziato tra Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado in ragione delle peculiarità correlate alle diverse funzioni giurisdizionali in esse esercitate;

richiamata altresì la Risoluzione annuale per l'anno 2023 sui Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria, con la quale vengono recepiti i criteri anzidetti per le indicazioni ai Presidenti delle Corti per la redazione dei decreti organizzativi annuali e dei prossimi Piani di gestione;

ritenuto che, atteso quanto sin qui argomentato, sia necessario procedere a sostituire la **Risoluzione n. 3/2021** con la presente, in recepimento delle novità richiamate;

DELIBERA

di approvare la Risoluzione di seguito riportata:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 4 del 06 dicembre 2022 **(Sostitutiva della Risoluzione n. 3/2021)**

Risoluzione sulla determinazione dei carichi esigibili e del numero sezioni utili allo smaltimento delle sopravvenienze e di adeguata percentuale dei carichi pendenti, ai fini delle richieste di applicazione da altra sede e come riferimento per la redazione dei Piani di gestione da parte di Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria.

visto l'art. 24 del D.Lgs 545/92, che prevede, tra le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che possa essere disposta, *“in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno”*;

visto il programma previsto dall'art. 37, comma 1, del decreto legge n. 6 luglio 2011, n. 98, con il quale *“i capi degli uffici giudiziari sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa”*;

richiamata la risoluzione n. 7 del 13/10/2015, disciplinante i criteri e le modalità con cui procedere all'applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, e successivi emendamenti;

richiamata la delibera del 14 dicembre 2021, n. 1599 con la quale è stata approvata la **Risoluzione n. 3/2021** *“Risoluzione sulla determinazione dei carichi esigibili e del numero sezioni utili allo smaltimento delle sopravvenienze e di adeguata percentuale dei carichi pendenti, ai fini delle richieste di applicazione da altra sede e come riferimento per la redazione dei Piani di gestione da parte di Presidenti delle Commissioni Tributarie”*

richiamata la delibera del 15 novembre 2022, n. 1158 con la quale il Consiglio ha approvato l'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti nella carica di giudice, utilizzabili per i fini di cui all'articolo 1, comma. 5, della Legge 31.08.2022, n. 130, individuati tenendo conto del carico medio delle sopravvenienze presso le sedi delle Corti di Giustizia Tributaria, calcolato sul quinquennio 2016 - 2022, escludendo il 2020 e 2021 perché non rilevanti a causa della significativa incidenza



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

negativa della pandemia da COVID-19, e con proiezione al 31 dicembre 2022 per i dati di tale annualità rilevati al 6 novembre 2022;

tenuto conto che si rende necessario procedere all'aggiornamento delle tabelle allegate alla richiamata Risoluzione n. 3/2021 sulla base dei medesimi valori utilizzati per la definizione dei dati di cui alla citata delibera n. 1158/2022;

rilevata l'opportunità, ai fini della presente risoluzione, di rinviare la valutazione degli effetti dell'applicazione delle novità introdotte dalla legge 130/2022 in tema di numero di componenti delle sezioni, di introduzione dei magistrati professionali e della figura del giudice monocratico, all'anno 2024, per le motivazioni esposte nella parte illustrativa che precede, che qui si richiamano e che ne costituiscono parte integrante;

ritenuto, pertanto, che sia più aderente alle necessità operative ed organizzative delle Corti di Giustizia Tributaria disporre, a partire dalla entrata in vigore della presente risoluzione e per la redazione delle tabelle ad essa allegate, che:

- a) per carico esigibile si intenda il carico individuale massimo richiedibile a ciascun giudice tributario; esso, differenziato tra Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, è pari a **80** ricorsi per i giudici delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e a **90** per i giudici delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, tenendo conto che, in applicazione delle disposizioni di cui alla Risoluzione n.5/2010 e degli oneri gravanti sui Vice Presidenti di Sezione, sui Presidenti di sezione e sui Presidenti di Corte, connessi alle funzioni organizzative e di vigilanza loro attribuite, il carico di lavoro, per quanto ai ricorsi di competenza dei collegi giudicanti, resta ripartito secondo i seguenti rapporti: a) 100% per i giudici; b) 2/3 per i vice Presidenti di sezione; c) 1/3 per i Presidenti di sezione; d) 1/6 per i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria, mentre per i ricorsi di competenza del giudice monocratico il carico di lavoro viene equamente distribuito tra tutti i componenti la sezione;
- b) il calcolo del numero di sezioni teoriche sia effettuato con riferimento alla composizione massima delle sezioni (6 componenti, di cui 1 PS, 1 VPS e 4 G);
- e) il calcolo delle sopravvenienze medie di ciascuna Corte di Giustizia Tributaria sia effettuato con riferimento all'ultimo quinquennio 2016 - 2022, escludendo il 2020 e 2021 perché non rilevanti a causa della significativa incidenza negativa della pandemia da COVID-19, e con proiezione al 31 dicembre 2022 per i dati di tale annualità rilevati al 6 novembre 2022,;
- d) il carico massimo esigibile, posto a tutela di ciascun giudice tributario, può essere superato solo col consenso, espresso o implicito, del medesimo (ad esempio per disponibilità data a sostituzioni o applicazioni interne o esterne); esso può, al contrario, essere annualmente fissato in misura inferiore dal Presidente di Corte in occasione della redazione del suo Piano di gestione, tenuto conto della realtà operativa della sede diretta, delle reali sopravvenienze attese, del personale effettivamente in servizio, della relativa composizione eventualmente imperfetta delle sezioni attive (ad es., inferiore a 6 componenti) e, non da ultimo, da eventi straordinari;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- e) il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria, in presenza di un numero di componenti in servizio inferiore, nelle singole cariche, a quello individuato dalle tabelle allegate alla presente risoluzione, potrà chiedere un interpello nazionale per l'applicazione da altre sedi dei relativi componenti carenti, unicamente se tale necessità derivi da quanto programmato nel proprio Piano di gestione dell'anno interessato, con riferimento agli obiettivi di smaltimento delle sopravvenienze e del carico pendente e sia raggiungibile con un dimensionamento delle sezioni superiore a quello in essere o pari a quello massimo (6 componenti, di cui 1 PS, 1 VPS e 4 G);
- f) il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria, in presenza di un numero di componenti in servizio pari o superiore, nelle singole cariche, a quello individuato dalle tabelle allegate alla presente risoluzione, potrà chiedere un interpello nazionale per l'applicazione dei relativi componenti da altre sedi, unicamente se tale necessità derivi da quanto programmato nel proprio Piano di gestione dell'anno interessato, con riferimento ad obiettivi di smaltimento delle sopravvenienze e della presenza di una elevata quantità delle pendenze in rapporto a queste ultime, per le quali si sia prefissata una riduzione per una percentuale almeno superiore al 10%. In tale caso la maggiore percentuale di smaltimento deve essere quantificata, in rapporto al numero di giudici che si chiede in applicazione, e dovrà essere rendicontata in sede di relazione semestrale sul lavoro svolto;
- g) a partire dalla entrata in vigore della presente Risoluzione le disposizioni e le tabelle approvate con la **delibera del 14 dicembre 2021, n. 1599**, con la quale è stata approvata la **Risoluzione n. 3/2021**, si intendono rimodulate e sostituite con quelle di cui ai precedenti punti; parimenti, dalla stessa data, i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria nella programmazione degli obiettivi da indicare nei Piani di gestione annuali terranno in considerazione i dati del carico esigibile massimo individuale e del dimensionamento delle sezioni di cui alla presente Risoluzione, con la possibilità di discostarsi da essi nei termini di cui al punto e) che precede;
- h) al fine di assicurare la rotazione dei componenti che abbiano superato i cinque anni di permanenza nella medesima sezione, dove nelle tabelle allegate alla presente risulti la composizione della singola Corte di Giustizia Tributaria indicata in n. 1 sezione, si intende che rimarranno attive n. 2 sezioni, ma formate ciascuna anche da un solo collegio in relazione al numero di componenti in servizio.

La presente risoluzione entra in vigore il 1 gennaio 2023 e sarà aggiornata in ragione di rilevanti variazioni dei flussi medi di sopravvenienze e di quanto indicato al suo interno in relazione agli effetti della legge 31 agosto 2022, n. 130..

Si pubblichino sul sito istituzionale del Consiglio.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria.

IL PRESIDENTE

Firmatario1